

Costruire una nuova aristocrazia: gli *antiqui mores* al servizio della politica augustea

Francesca Rohr Vio

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract In his reorganization of the State, Augustus restored the patrimony of values on which the senatorial aristocracy had founded its power in the *res publica* and he especially ensured the family's central role. For this purpose he identified behaviour *exemplum* in the past of Rome and in his own *domus* and promoted a series of laws to regulate the public and private life of citizens. His aim was to affect morality and birthrate, but also to create a new ruling class: the *homines novi* would integrate with the ancient aristocracy through marriages and common descendants and this new senatorial class would operate according to the guidelines that had guided the leaders of the history of Rome.

Keywords Augustus. Leges Iuliae. Mos maiorum. Exempla. Roman aristocracy.

Sommario 1 Il capitale simbolico dell'antica nobiltà nella restaurazione augustea. – 2 La valorizzazione della famiglia. – 2.1 La selezione dei modelli di comportamento. – 2.2 Le *Leges Iuliae*. – 3 La nuova classe dirigente augustea.



Edizioni
Ca' Foscari

Peer review

Submitted	2020-08-05
Accepted	2021-04-07
Published	2021-06-30

Open access

© 2021 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Rohr Vio, F. (2021). "Costruire una nuova aristocrazia: gli *antiqui mores* al servizio della politica augustea". *Lexis*, 39 (n.s.), 1, 137-152.

DOI 10.30687/Lexis/2724-1564/2021/01/007

137

1 Il capitale simbolico dell'antica nobiltà nella restaurazione augustea

A partire dal 27 a.C., rimasto leader unico, Augusto si accinse a un'articolata operazione di riorganizzazione dello stato, il cui funzionamento era stato compromesso da oltre un secolo di guerre civili. Accanto alla necessaria imposizione di modalità nuove di amministrazione, egli perseguì quale elemento connotante e qualificante della sua azione di governo il ripristino dei fondamenti della *res publica* nelle sue strutture istituzionali e militari, nelle pratiche religiose e nei presupposti ideologici.¹

Nell'ambito di tale complesso percorso di recupero della tradizione repubblicana, Augusto accordò uno spazio e una funzione primarie al riconoscimento e alla promozione del codice di valori su cui l'antica nobiltà aveva fondato il proprio potere nella prima e media età repubblicana,² ma che nel tempo delle guerre civili aveva subito una temporanea eclissi.³ Prima della crisi, in nome del legame tra *virtus* e *honos*, la competizione per le magistrature era riservata a quanti disponevano delle *virtutes*. Il monopolio di queste ultime da parte dell'aristocrazia e la loro natura ereditaria circoscrivevano alla sola nobiltà l'accesso al governo oligarchico, con importanti conseguenze di natura politica e sociale:⁴ il rango familiare era reputato presupposto necessario per il *cursus honorum* e per la notorietà, ovvero per il prestigio sociale e il suo riconoscimento, cioè la *dignitas*.⁵

Il patrimonio valoriale che nel corso della repubblica era stato posto a fondamento di tale modalità di esercizio del potere oligarchico fu acquisito, difeso e diffuso da Augusto e divenne il cardine dell'etica del principato. In ciò Augusto perseguiva obiettivi molteplici. In una prospettiva personale, far propri i principi fondanti del primato aristocratico risultava funzionale per il principe a rinsaldare la sua collocazione all'interno dell'aristocrazia, esclusa dall'ascendenza della famiglia paterna e imposta, invece, dall'adozione cesariana, ma da taluni contestata. L'accettazione di Ottaviano da parte dell'antica nobiltà risultava fondamentale per le sue aspirazioni alla leadership: questo dimostra l'apertura da lui concessa a non pochi esponenti dell'antica nobiltà anche compromessi con i Cesaricidi, apertura

¹ Pani, Todisco 2005, 119-22; Hurlet, Mineo 2009, 9-22; Ferrary 2009, 343-9; Marccone 2019, 409-11.

² Hölkeskamp 2006, 478-81 e 490-2; Pani [1997] 2009, 34-108; Van der Blom 2010, 12-17; Landrea 2017, 183-94; Langlands 2018, 16-46, 187-205; Roller 2018, 4-23; Landrea 2019, 51-76.

³ Hurlet 2012, 35.

⁴ Pani [1997] 2009, 23-4; Beltrami 1998, 22-6; Landrea 2019, 67-8.

⁵ Pani 1994, 388; [1997] 2009, 54-7; Rosenstein 2006, 372.

inaugurata dalle nozze con Livia del 17 gennaio del 38 a.C. e che Augusto Fraschetti ha efficacemente definito ‘politica dell’oblio’.⁶ In una dimensione collettiva, la tutela del capitale simbolico dell’antica nobiltà esprimeva, in una prospettiva garantista, la volontà del principe di ripristinare gli equilibri sociali e i meccanismi di affermazione propri della repubblica oligarchica, nonostante la posizione di potere individuale ed eccezionale da lui esercitata nello stato. Secondo la linea di condotta dichiarata dal principe, la *res publica restituta* sarebbe stata amministrata attraverso le norme applicate nel rispetto della tradizione all’interno di ciascuna *gens* e nello stato il principe avrebbe esercitato funzioni assimilabili a quelle di un *pater familias*.⁷

2 La valorizzazione della famiglia

Proprio la famiglia, contesto primario di elaborazione, applicazione e tutela del codice di valori aristocratico e fondamento della classe dirigente repubblicana prima e augustea ora, fu oggetto di una specifica attenzione da parte di Augusto, nel segno di un recupero della tradizione.

2.1 La selezione dei modelli di comportamento

Gli interventi del principe si produssero secondo modalità diverse e complementari. In primo luogo egli valorizzò esempi attinti al passato di Roma.⁸ È noto, ad esempio, come nel contesto di un discorso tenuto in senato a sostegno della sua legislazione sulla famiglia Augusto citò le parole pronunciate da Q. Cecilio Metello Macedonico nel corso della sua censura nel 131 a.C. in favore del matrimonio.⁹ In seconda istanza Augusto riconobbe a sé stesso e attribuì ai suoi familiari un’importante vocazione esemplare.¹⁰ Coinvolse in tale azione le donne della sua famiglia: la sorella Ottavia, la moglie Livia, fino alla *relegatio* del 2 a.C. la figlia Giulia Maggiore, le nipoti Giulia Minore fino all’8 d.C. e Agrippina Maggiore, la figlia di sua sorella,

⁶ Vedi Fraschetti 1994, 126-30. Sul matrimonio tra Ottaviano e Livia Rohr Vio 2016, 54-7.

⁷ Fraschetti 1990 (2005), *passim*; Cenerini 2009, 25. In età augustea le famiglie riacquistavano il ruolo di struttura primaria della vita politica: vedi Pani 1994, 383; Pani, Todisco 2005, 104-5 e 120-1.

⁸ Vedi Borgna 2016, 47-62; Troiani 2016, 129-37.

⁹ Vedi Liv. *perioch.* 59; Svet. *Aug.* 89.5. Cf. Gell. 1.6.2, che tuttavia fa riferimento a Metello Numidico. Vedi McDonnell 1987, 81-94; Badian 1997, 106-12.

¹⁰ *RG* 8; Svet. *Aug.* 34.3.

Antonia Minore.¹¹ Le valorizzò per la loro applicazione delle antiche virtù femminili, canonizzate nei secoli dal modello,¹² e soprattutto ne celebrò la funzione di mogli e il ruolo di madri, assolto in una famiglia divenuta *domus Augusta* e pertanto contesto di una complessa convivenza tra dimensione privata e pubblica, nella quale doveva nascere e crescere un successore che si sarebbe voluto discendente di sangue del principe.¹³ Augusto promosse queste donne come modello anche per le modalità della loro interferenza nella vita della comunità, rinnovate rispetto alle esperienze eccezionali della tarda repubblica, nel nome della normalizzazione augustea. Le loro iniziative, concordate con il principe e più spesso esito di decisioni di quest'ultimo, erano promosse a vantaggio della famiglia imperiale e si concretizzavano grazie alla disponibilità di consistenti patrimoni e all'autonomia dal tutore assicurata, ad esempio nel caso di Livia, dal *ius trium liberorum*.¹⁴ Le matrone della *domus principis* erano promotrici, quindi, di un'importante attività evergetica ed esercitavano quella sorta di patronato femminile che Christiane Kunst ha definito *matronage*;¹⁵ interferivano nella vita pubblica anche assumendo la regia di matrimoni e divorzi, che maturavano in particolare nell'ambito della famiglia imperiale ed erano spesso connessi alle esigenze della successione alla porpora.¹⁶ Augusto assicurò visibilità al modello costituito dalle donne della sua famiglia garantendo loro il diritto alla pubblica diffusione delle proprie *images*; la partecipazione agli spettacoli nel teatro e nel circo, in posizione di particolare evidenza, al fianco dell'imperatore e tra le Vergini Vestali; l'uso del *carpentum* in Roma.¹⁷

Augusto attribuì una funzione esemplare nella prospettiva di un ripristino degli *antiqui mores* anche ai suoi parenti maschi. Tra tutti ebbe un ruolo di particolare evidenza Germanico, per diverse ragioni: le sue capacità militari e il suo ascendente sulle truppe, ereditati

11 Sul ruolo esemplare riservato alle matrone della famiglia imperiale, con attenzione anche alla legislazione augustea, vedi Cenerini 2013, 105-29.

12 Per le *virtutes* comprese nel modello femminile vedi l'elogio di Claudia: *CIL* I 2.2211; di Amymonne: *ILS* 8402; di Turia: *CIL* VI 1527, 31670, 37053; di Murdia: *CIL* VI 10230. Cf. Garlick, Dixon, Allen 1992; Cenerini [2009] 2013; Lamberti 2014, 61-84.

13 Vedi Cenerini 2009, 9-42.

14 Per Livia, svincolata dalla *Lex Voconia*, vedi Dio 55.2.5.

15 Vedi Kunst 2010, 146-7 e 155-60.

16 Per l'azione pubblica delle 'principesse imperiali' nell'ambito della ricca bibliografia vedi in particolare per Ottavia Valentini 2016, 239-55; per Livia Barrett 2002, 45-72; per Giulia Maggiore e per Giulia Minore Fantham 2006, 23-31 e 109-11; per Agrippina Maggiore Valentini 2019, 17-103; per Antonia Minore Segenni 1995, 301-7. Per l'interferenza nei matrimoni vedi Moreau 2005, 7-23.

17 Su questi aspetti vedi Hemelrijk 2005, 311-17; Rohr Vio (a) in corso di stampa; Rohr Vio (b) in corso di stampa.

dal padre Druso Maggiore; la sua perizia oratoria e la piacevolezza del suo carattere;¹⁸ e anche per la vita familiare, ovvero il matrimonio con la nipote del principe, Agrippina Maggiore, che contribuì a fondere i due rami della famiglia giulio-claudia, e la procreazione di nove figli, di cui sei sopravvissuti alla prima infanzia.¹⁹ È Svetonio a testimoniare che la prolificità del matrimonio tra Germanico e Agrippina Maggiore fu valorizzata da Augusto, proprio come il discorso di Quinto Cecilio Metello Macedonico, in occasione della promozione delle leggi giulie sulla famiglia.²⁰ La vicenda biografica di Germanico dimostrava, dunque, che il recupero degli antichi valori e delle pratiche di vita tradizionali, in particolare in relazione alla famiglia, rappresentava un'opzione opportuna e percorribile.

2.2 Le *Leges Iuliae*

Augusto affidò la rivitalizzazione degli *antiqui mores* in particolare a sostegno del ritorno alla famiglia tradizionale anche a un'articolata piattaforma legislativa.

Tale legislazione contribuì in termini rilevanti all'affermazione dell'etica augustea ma forse rispose anche a finalità politiche, incidendo significativamente nella composizione della nuova classe dirigente.²¹ Si trattò principalmente in tre provvedimenti: la *Lex Iulia de adulteriis* e la *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, approvate tra il 18 e il 16 a.C.; la *Lex Papia Poppaea* del 9 d.C.²² Prevedevano l'obbligo del matrimonio per celibi, vedovi e divorziati, altrimenti colpiti da sanzioni patrimoniali; scoraggiavano unioni socialmente asimmetriche tra senatori e liberte; trasformavano l'adulterio e le relazioni sessuali

¹⁸ Sulle virtù di Germanico vedi ad esempio Svet. *Cal.* 3.1. Vedi Balbo 2007, 374-94.

¹⁹ Vedi Valentini 2019, 95-103.

²⁰ Svet. *Aug.* 34.3. Ancora in età tiberiana la famiglia di Germanico veniva esibita: il 26 maggio del 17 d.C. nel trionfo su Cherusci, Catti, Angrivari e su tutte le genti germaniche fino all'Elba Germanico sfilò accompagnato dai suoi cinque figli: non solo i figli maschi, secondo la tradizione repubblicana, ma anche le figlie femmine, per il ruolo potenziale nella *domus Augusta*: Tac. *ann.* 2.41.

²¹ Pani 1994, 386; Galinsky 1996, 128-40 e York 2006, 3-4.

²² Vedi Astolfi 1970; Ferrero Raditsa 1980, 278-339; Gardner 1986, 128-30; Treggiari 1991, 278-90; Crawford, Green, Lewis 1996, 801-9; Moreau 2020; Ferrary 2012, 579-80. Il rinvenimento dello statuto del municipio di Troesmis, nella provincia della Moesia Inferior, ha consentito di conoscere l'esistenza già il 28 giugno del 5 d.C. di proposte di modifica della *Lex Iulia de maritandis ordinibus*, che avrebbero poi concorso a definire i contenuti della *Lex Papia Poppaea*: Eck 2016, 565-606; Mentxaka Elexpe 2016, 53-9. Sull'eco di tale legislazione nella poesia di età augustea vedi Delignon 2016, 119-33. Attribuisce alla legge la finalità di assicurare un rapido incremento demografico in funzione dell'apparato militare dello stato Mastroso 2007, 291-9 sulla base del discorso augusteo in Dio 56.2-3, part. 3, 7, sulla cui autenticità vedi 281-2 nota 2 con ampio riferimento al dibattito storiografico. Vedi anche Coppola Bisazza 2016, 28 e 36-41.

al di fuori del matrimonio in un crimine pubblico; definivano un preciso iter giudiziario per il perseguimento dei rei; assicuravano ampi margini di intervento, fino all'assassinio degli amanti, per il padre e il marito della donna adultera; prevedevano pene pecuniarie e l'esilio per i colpevoli. Incoraggiavano la procreazione, come risposta alla grave crisi demografica del tempo.²³

La legislazione augustea dovette fronteggiare l'opposizione di parte dell'opinione pubblica.²⁴ Essa era percepita come un'inappropriata interferenza dello stato nella condotta privata dei cittadini, per tradizione affidata al *pater familias*.²⁵ Incoraggiare la procreazione e la nascita di numerosi figli avrebbe determinato la ripartizione dell'eredità familiare tra più soggetti; costoro in età adulta avrebbero potuto non disporre del patrimonio necessario per accedere al senato, trovandosi nella condizione di rinunciare alla carriera politica o di far dipendere le proprie ambizioni da un intervento di sostegno del principe. Anche la perdita di una parte consistente del patrimonio per i rei di adulterio, oltre al loro esilio e al loro possibile omicidio in caso di condanna, avrebbe determinato l'esclusione dalla curia; e l'accusa per tale reato, anche pretestuosa, avrebbe potuto tramutarsi in un'arma a cui ricorrere per eliminare gli avversari politici e ridefinire la composizione del senato.²⁶

Nonostante tale reazione ostile, alcuni gruppi sostennero la legislazione augustea, tanto da garantirne, con la propria influenza, l'approvazione da parte dei comizi.²⁷

23 Le leggi augustee prevedevano anche altri obblighi, come ad esempio l'imposizione al *pater familias* di accondiscendere alle nozze della figlia e assicurarle la dote qualora quest'ultima esprimesse l'intenzione di sposarsi, e divieti, come quello per il marito di vendere proprietà su suolo italico contro la volontà della moglie; inoltre incentivavano i fidanzamenti, a cui veniva attribuito un riconoscimento ufficiale: vedi Coppola Bisazza 2016, 28-34.

24 Svet. *Aug.* 34-5; Tac. *ann.* 3.25; Dio 56.1.2. Per l'opposizione e la resistenza all'applicazione della legge da parte delle donne vedi York 2006, 5-10.

25 Tac. *ann.* 3.28.

26 Edwards 1993, 34-62.

27 Augusto in più occasioni fece affiggere bozze dei suoi progetti di legge, in modo da sottoporli al vaglio dell'opinione pubblica prima del voto come testimonia lo statuto di Troesmis; è probabile che in questo caso come in altri il principe avesse incaricato una commissione senatoria di discuterne i contenuti e presentare il testo definitivo, espressione della maggioranza del senato, al voto popolare. Vedi Dio 53.21.3-5; cf. Spagnuolo Vigorita 1998, 29; Ferrary 2012, 585; Dalla Rosa 2018, 87-91 e 98-100.

3 La nuova classe dirigente augustea

Il senato, nel 18-16 a.C. e ancor più nel 9 d.C., aveva una composizione diversa rispetto al tempo in cui Ottaviano aveva inaugurato la propria strategia di recupero del modello familiare avito, secondo quanto sembra si possa comprendere dalla tradizione. Nel 28 a.C., rimasto leader unico nello stato e rientrato a Roma dall'Oriente, Ottaviano pare avesse elaborato una prima proposta di legge sulla famiglia: essa era stata ritirata o forse abrogata dopo una brevissima applicazione.²⁸ Allora in senato sedevano ancora non pochi sostenitori di Marco Antonio, che con la sua vita privata e anche con la sua azione pubblica insieme a Cleopatra, 'inimitabile' come veniva definita e così antitetica alle scelte augustee, si discostava dal *mos maiorum* e veniva a costituire un modello di comportamento gradito soprattutto a molti giovani e intellettuali.²⁹ Forse i senatori che erano stati antoniani, in un sentire certo condiviso anche con altri membri della curia, potevano aver disapprovato tale limitazione nella libertà della vita privata dei cittadini. Diversamente, il senato del tempo in cui furono emanate le leggi giulie sulla famiglia aveva in parte mutato il proprio assetto: registrava l'estinzione di numerose famiglie; era condizionato nella sua composizione da ingerenze del principe di diversa tipologia: i donativi ad alcuni senatori privi del necessario patrimonio a garanzia della loro permanenza in senato;³⁰ la nomina di nuovi patrizi;³¹ le epurazioni della curia nel 29 a.C., nel 18 a.C., nell'11 a.C. e nel 4 d.C.³² in alcuni casi in coincidenza temporale con la legislazione augustea sulla famiglia³³ che causarono l'espulsione degli indegni per motivi patrimoniali, giudiziari, politici, mo-

28 Per l'abrogazione del provvedimento vedi Prop. 2.7.1-4. Cf. Cairns 1979, 185-204; Badian 1985, 82-98; Mette-Dittmann 1991, 16-17; Treggiari 1991, 59-60; Spagnuolo Vigorita 1998, 48-9; Moreau 2003, 474-7; Moreau 2007; Romano 2012, 194-5.

29 Sulla vita inimitabile di Antonio e Cleopatra vedi Cresci Marrone 2020, 154-80.

30 Hurlet 2016, 269-76. Esemplificativa la vicenda familiare degli Ortensi per cui vedi Geiger 1970, 132-4; Corbier 1991, 655-701; 1992, 871.

31 RG 8,1. Il principe operò attraverso la *Lex Saenia* del 30 a.C. Vedi Syme [1986] 1993, 9.

32 Rispettivamente per i quattro provvedimenti Vell. 2.89.4 e Dio 52.42.1; Dio 54.13.1; Dio 54.26.3; Svet. *Aug.* 37 e Dio 55.13.3.

33 Tale coincidenza è accennata già in Moreau 2007, par. 1.1 ed esaminata in dettaglio in Rohr Vio (in corso di stampa a) Svet. *Aug.* 34.2 e Dio 56.7.3 sembrano suggerire l'emanazione nel 4 d.C., anno dell'ultima *lectio senatus*, di un provvedimento che estendeva le sanzioni fissate dalla *Lex Iulia* per i celibi ai coniugati che non avessero prole: Jörs 1894, 55-60. Secondo Spagnuolo Vigorita 1998, 75-80 era forse una parte della *Lex Aelia Sentia* su cui Dalla Rosa 2018, 89. La reazione negativa al provvedimento ne causò la sospensione.

rali, e una riduzione dei membri della curia.³⁴ Accanto a un nucleo di membri espressione delle antiche *gentes* aristocratiche, nel nuovo senato augusteo sedevano numerosi individui di recente promozione, affermatasi soprattutto nel corso delle guerre civili.³⁵

La tradizione suggerisce che questi nuovi senatori non si adoperassero nella prospettiva di rinnovare la curia, apportandovi nuove regole e una nuova mentalità. Diversamente, agivano con la volontà di legittimare la propria cooptazione omologandosi agli esponenti dell'antica aristocrazia: ne acquisivano il codice di comportamento e il sistema valoriale. Si trattava della stessa opzione seguita da Ottaviano, espressione di una famiglia che era stata equestre fino alla carriera senatoria di suo padre. Coloro che entravano nella nobiltà facevano proprie l'etica e le modalità di esibizione del loro rango, ovvero la notorietà. Così i nuovi membri del senato augusteo si attivavano per acquisire e ostentare i requisiti da sempre necessari ad entrare a far parte dell'assemblea, ovvero le cariche magistratuali e il possesso della terra,³⁶ che durante le guerre civili veniva di frequente confiscata ai proprietari e riassegnata agli esponenti della parte politica avversaria.³⁷ Gli *homines novi* si adoperavano a far proprio anche il codice di valori e i simboli della loro nuova condizione sociale, che tradizionalmente identificavano i membri dell'ordine senatorio, ovvero adottavano comportamenti che esprimessero la loro appartenenza a quel gruppo: acquistavano immobili nelle zone più prestigiose di Roma e vi stabilivano la loro residenza;³⁸ promuovevano iniziative per ottenere visibilità.³⁹

Secondo quanto avveniva per l'antica nobiltà nella prima e media repubblica, la riconoscibilità sociale, il rango, guadagnati in un primo tempo con la carriera degli *honores*, divenivano ereditari e il prestigio si connetteva, più che alle magistrature ricoperte, alla famiglia

34 Vedi in particolare *RG* 8, 2; *Svet. Aug.* 35; *Dio* 52.42.1-2. Il patrimonio necessario per entrare in senato tra il 18 e il 13 a.C. fu portato a un milione di sesterzi: *Dio* 54.17.3; 54.26.3. Vedi Faoro 2018, 40-1.

35 Vedi Dettenhofer 2000 e Hurler 2000, 123-50.

36 A questa funzione rispondeva, ad esempio, il consolato *suffecto*, che garantiva prestigio. Vedi Pina Polo 2018, 1-16.

37 Per l'obbligo dei senatori di disporre di un censo minimo fondato sulla proprietà terriera vedi Faoro 2018, 40.

38 Vedi Zanker [1987] 2007, 146. Per il valore simbolico della casa aristocratica vedi Beck 2009, 361-84; Guilhembet 2016, 179-91. Sulla residenza acquistata da Cicerone sul Palatino e in seguito in parte demolita per disposizione di Clodio vedi Hales 2000, 44-55. Sull'acquisizione da parte di Ottaviano della *domus* di Quinto Ortensio Ortolano sul Palatino vedi Corbier 1992, 872; Carandini, Bruno 2008, 30-50; Gros 2009, 172; Coarelli 2012, 349-51.

39 Vedi, ad esempio, l'edificazione nel 29 a.C. di un anfiteatro ad opera di Tito Statio Tauro e nel 13 a.C. la costruzione di un teatro a spese di Lucio Cornelio Balbo Minore. Vedi *Svet. Aug.* 29.

di appartenenza, contesto di produzione e trasmissione del capitale economico, culturale, sociale e simbolico a cui gli status symbols assicuravano evidenza visiva.⁴⁰ La piattaforma legislativa di Augusto doveva rispondere alle esigenze di legittimazione degli *homines novi* del senato e alla loro cooptazione nella antica nobiltà. Questa normativa assicurava, infatti, incentivi nel *cursus honorum* per coloro che avevano moglie e figli e limitava la possibilità di ereditare, e quindi di accrescere il patrimonio, per coloro che non avevano famiglia. Vietava per i senatori e i loro discendenti per tre generazioni fidanzamenti e unioni matrimoniali con liberte, attrici, figlie di attori e attrici. Si incoraggiavano, quindi, unioni 'endogamiche' all'interno della classe dirigente.⁴¹ Ciò agevolava l'integrazione dei senatori di nuova cooptazione mediante nozze, proprie o dei propri discendenti, con membri dell'antica aristocrazia, numericamente insufficienti per matrimoni nell'ambito del loro stesso gruppo e scoraggiati a contrarne con esponenti di ceti inferiori.⁴² Anche il perseguimento dell'adulterio doveva concorrere a tale osmosi: in un contesto in cui la paternità era resa certa dalla fedeltà dei coniugi, i figli nati dall'unione di *homines novi* e di donne espressione della *nobilitas* senatoria tradizionale, come anche dalle figlie dei nuovi senatori e dagli esponenti dell'antica aristocrazia, avrebbero mescolato in sé il sangue dei due genitori e quindi reso indistinto nei propri eredi l'apporto della nobiltà antica e quello dell'élite più recente.⁴³ Si trattava di una soluzione che il tribuno Canuleio caldeggiava già nel 445 a.C. Questi individuava una strategia per l'accesso dei plebei alle magistrature, monopolizzate dal patriziato sulla base di privilegi di sangue, nel matrimonio tra patrizi e plebei, che nei figli avrebbe fuso il sangue dei due gruppi e quindi determinato il venir meno dell'esclusività del privilegio.

Come ben scrive François Hinard: «Ciò che definisce un aristocratico sono i suoi avi»:⁴⁴ per gli *homines novi* l'accesso alla nobiltà doveva transitare attraverso l'acquisizione di avi autorevoli.⁴⁵ Le vicende biografiche di alcuni protagonisti della prima età imperiale at-

⁴⁰ Landrea 2019, 51-76.

⁴¹ Vedi McGinn 2002, 46-93.

⁴² Vedi in particolare Clemente 1990, 595-608. Per le strategie matrimoniali del tempo del primo e del secondo triumvirato cf. ora anche Canas 2019, part. 57-9.

⁴³ Per la connessione tra lo status sociale delle donne e il rango dei propri padri vedi Webb 2017, 147-8.

⁴⁴ Hinard [1985] 2003, 11.

⁴⁵ Così avveniva nella promozione degli *homines novi* anche in età tardo repubblicana. Ad esempio Publio Vatinio aveva sposato Antonia, figlia di Marco Antonio Cretico e nipote dell'omonimo console del 99 a.C. Nella residenza di Vatinio, privo di nobili antenati, figuravano le *imagines* della famiglia della moglie, il cui patrimonio identitario egli aveva acquisito con le nozze. Vedi Webb 2017, 152-3.

testano l'efficacia di tali modalità di integrazione sia nella *nobilitas* senatoria sia nella *Domus Augusta*, nuovo centro del potere: la competizione tra *gentes* si manifestava ora più che per le magistrature, proprio per l'accesso alla famiglia del principe, che si realizzava attraverso le unioni matrimoniali.⁴⁶

Plancina, figlia o nipote di Lucio Munazio Planco, espressione di una famiglia di origine equestre, promosso da Cesare, antoniano e console nel 42 a.C., infine sostenitore di Augusto e censore nel 22 a.C., sposò l'aristocratico Gneo Calpurnio Pisone.⁴⁷ L'ascesa del Planco cesariano era l'esito delle sue capacità al servizio dei leader della tarda repubblica e si era tradotta nella acquisizione delle cariche e nell'accesso al senato; ma la cooptazione della sua famiglia nell'élite si doveva a un matrimonio di alto livello.

Anche i matrimoni di Publio Quintilio Varo concorsero alla nascita della nuova aristocrazia augustea:⁴⁸ espressione di una *gens* patrizia decaduta, si unì in matrimonio con Vipsania Marcella, acquisendo l'accesso alla *Domus Augusta*: la donna era, infatti, figlia di Agrippa e di Marcella Maggiore, quindi nipote per parte di madre di Ottavia e del nobile Gaio Claudio Marcello, e quindi sorellastra dei nipoti ed eredi di Augusto Gaio e Lucio Cesari. In seguito Varo sposò Claudia Pulcra, figlia di Marco Valerio Messalla Appiano, console nel 12 a.C., e di Marcella Minore, sorella di Marcella Maggiore.⁴⁹ La sorella di Varo, Quintilia, sposò un uomo che proveniva da una famiglia di recente promozione, ovvero Lucio Nonio Asprenate, figlio del console del 36 a.C. e gli assicurò un prezioso patrimonio di antenati autorevoli.⁵⁰

L'esempio probabilmente più famoso di felice integrazione, e promozione, attraverso i matrimoni fu Marco Vipsanio Agrippa. Egli, *homo novus*, fu inizialmente unito in matrimonio con Pomponia Cecilia Attica, figlia di un cavaliere, per quanto assai influente. In seguito sposò Claudia Marcella Maggiore, nipote di Augusto: in tal modo acquisì un legame con l'antica nobiltà - per l'appartenenza del padre di lei alla *gens* Claudia - ed entrò a far parte della casa imperiale - attraverso la madre di lei, Ottavia. Le nozze con Giulia, figlia del principe, gli assicurarono di essere il padre biologico - e legale per un certo tempo - di coloro che vennero destinati a succedere al princi-

⁴⁶ Pani 1994, 386. Sui matrimoni degli *homines novi* vedi Wiseman 1971, 205-83. Per il valore legittimante di un matrimonio con una donna della *domus Augusta* vedi Cenerini 2021, 119-42, che indaga in particolare le strategie di Seiano e Gaio Silio.

⁴⁷ Su Planco e sua figlia o nipote Plancina vedi Valentini 2009, 115-40. Dopo il suicidio di Pisone il figlio non venne coinvolto nella rovina del padre proprio per un principio di solidarietà di ceto tra famiglie nobili: vedi Tac. *ann.* 3.17.1.

⁴⁸ Syme [1986] 1993, 464-7 e 482-3. Su tali strategie vedi Hurlet 2015, 120.

⁴⁹ Sulle due Marcelle vedi Gafforini 1994, 126; Così 1996, 256 e 264. Su Claudia Pulcra Bauman 1992, 147.

⁵⁰ Syme [1986] 1993, 467 e 483.

pe e che solo per il loro tragico destino non raggiunsero, figli di un *obscurus Vipsanius*, la porpora.⁵¹

Proprio come le leggi augustee, suscitarono critiche e resistenze anche questi meccanismi di promozione, che ne furono in parte la conseguenza perseguita. Nel 20 d.C. provocò reazioni polemiche l'annunciato fidanzamento tra il figlio del futuro imperatore Claudio, Druso, e la figlia del cavaliere Seiano, Giunilla: così sembrava corrompersi la nobiltà della famiglia.⁵² Nel 33 d.C. secondo Tacito era fonte di imbarazzo il matrimonio tra la figlia di Druso Minore, Giulia Livia, e Gaio Rubellio Blando, di origine equestre.⁵³ Seiano stesso si era adoperato a entrare nella famiglia imperiale, attraverso le nozze con Livilla, ma non raggiunse il suo obiettivo per il diniego di Tiberio.⁵⁴ I matrimoni rappresentavano, dunque, un mezzo per l'osmosi tra famiglie socialmente asimmetriche, ma erano contrastati da quanti difendevano la purezza della *nobilitas* e operavano per il contenimento dell'affermazione degli *homines novi* e per la tutela del monopolio aristocratico del potere.

La valorizzazione della famiglia e in particolare il recupero dei valori cardine della repubblica sembra, dunque, concorressero alla politica di integrazione degli *homines novi* nella classe dirigente augustea, un'integrazione affidata non più, come invece nel tempo delle guerre civili, all'accesso agli *honores*, bensì primariamente all'appartenenza familiare, secondo i principi fondanti della *res publica*. Se i matrimoni rappresentavano ancora legami spesso transitori, i figli univano in termini definitivi famiglie diverse e costituivano il mezzo certo per il raggiungimento dei requisiti di sangue utili alla nuova aristocrazia augustea, nata dalla permanenza di talune famiglie e dall'immissione di altre, secondo regole che nella repubblica individuavano il loro precedente e la loro fonte di legittimazione.

⁵¹ Fantham 2006, 56-67; Canas 2012, 155-63; Cenerini 2013, 120-1; Canas 2019, 60; 83-6.

⁵² Tac. *ann.* 3.29.4.

⁵³ Tac. *ann.* 6.27.1.

⁵⁴ Tac. *ann.* 4.3.1.

Bibliografia

- Astolfi, R. (1970). *La Lex Julia et Papia*. Padova: CEDAM.
- Badian, E. (1985). «A Phantom Marriage Law». *Philologus*, 129, 82-98.
- Badian, E. (1997). «Which Metellus? A Footnote». *American Journal of Ancient History*, 13, 106-12.
- Balbo, A. (2007). *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana*, vol. 2. Alessandria: Edizioni dell'Orso.
- Barrett, A.A. (2002). *Livia. First Lady of Imperial Rome*. New Haven; London: Yale University Press.
- Bauman, R.A. (1992). *Women and Politics in Ancient Rome*. London; New York: Routledge.
- Beck, H. (2009). «From Poplicola to Augustus: Senatorial Houses in Roman Political Culture». *Phoenix*, 63, 361-84.
- Beltrami, L. (1998). *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*. Bari: Edipuglia.
- Borgna, A. (2016). «Augusto al potere. Mores, exempla, consensus». Maffi, A. (a cura di), *Princeps legibus solutus*. Torino: Giappichelli, 47-62.
- Cairns, F. (1979). «Propertius on Augustus' Marriage Law II,7». *Grazer Beiträge*, 8, 185-204.
- Canas, M.A. (2012). «Octavien, Agrippa et Atticus. La place des alliances matrimoniales dans la consolidation de la faction d'un dynaste». Baudry, R., Destephen, S. (éds), *La société romaine et ses élites*. Paris: Picard, 155-63.
- Canas, M.A. (2019). *Les Stratégies matrimoniales de l'aristocratie sénatoriale romaine au temps des guerres civiles (61-30 avant J.-C.)*. Paris: Les Belles Lettres.
- Carandini, A., Bruno, D. (2008). *La casa di Augusto dai "Lupercalia" al Natale*. Roma-Bari: Laterza.
- Cenerini, F. (2009). *Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori romani da Augusto a Commodo*. Imola: Angelini Editore.
- Cenerini, F. [2009] (2013). *La donna romana. Modelli e realtà*. Bologna: il Mulino.
- Cenerini, F. (2013). «Il ruolo delle donne nel linguaggio del potere di Augusto». *Paideia*, 68, 105-29.
- Cenerini, F. (2021). «Il matrimonio con un'Augusta: forma di legittimazione?». Bielman Sánchez, A.; Cogitore, I.; Kolb, A. (a cura di), *Femmes influentes dans le monde hellénistique et à Rome. IIIe siècle avant J.-C.-Ier siècle après J.-C.* Grenoble: UGA Éditions, 119-42.
- Clemente, G. (1990). «Tradizioni familiari e prassi politica nella Repubblica romana: tra mos maiorum e individualismo». Andreau, J.; Bruhns, H. (a cura di), *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine = Actes de la table ronde* (Parigi, 2-4 ottobre 1986). Roma: École française de Rome, 595-608.
- Coarelli, F. (2012). *Palatinum: il Palatino dalle origini all'Impero*. Roma: Quasar.
- Coppola Bisazza, G. (2016). «La posizione giuridica della donna in epoca Augustea Aspetti innovatori». Rodríguez López, R.; Bravo Bosch, M.J. (a cura di), *Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e imposición legal*. Valencia: Tirant Humanidades, 27-52.
- Corbier, M. (1991). «La descendance d'Hortensius et de Marcia». *Mélanges de l'École française de Rome*, 103, 655-701.
- Corbier, M. (1992). «De la maison d'Hortensius à la curia sur le Palatin». *Mélanges de l'École française de Rome*, 104, 871-916.

- Così, R. (1996). «Ottavia. Dagli accordi triumvirali alla corte augustea». Pani, M. (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, vol. 4. Bari: Edipuglia, 255-72.
- Crawford, M.H.; Green, E.C.; Lewis, A.D.E. (1996). «Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Papia Poppaea». Crawford, M.H. (ed.), *Roman Statutes*, vol. 2. London: Institute of Classical Studies, 801-9.
- Cresci Marrone, G. (2020). *Marco Antonio*. Roma: Salerno Editrice.
- Dalla Rosa, A. (2018). «Gli anni 4-9 d.C.: riforme e crisi alla fine dell'epoca augustea». Segenni, S. (a cura di), *Augusto dopo il bimillenario. Un bilancio*. Milano: Le Monnier, 84-100.
- Delignon, B. (2016). «Le Prince et les bonnes mœurs: la restauration du mos maiorum dans les Odes érotiques d'Horace». Luciani, S. (éd.), *Entre mots et marbre. Les métamorphoses d'Auguste*. Bordeaux: Ausonius, 119-33.
- Dettenhofer, M. (2000). *Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat: die Konkurrenz zwischen res publica und domus Augusta*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Eck, W. (2016). «Die lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 200, 565-606.
- Edwards, C. (1993). *The Politics of Immorality in Ancient Rome*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fantham, E. (2006). *Julia Augusti. The Emperor's Daughter*. London; New York: Routledge.
- Faoro, D. (a cura di) (2018). *L'amministrazione dell'Italia romana*. Milano: Le Monnier.
- Ferrary J.-L. (2009). «Conclusions». Hurllet, F.; Mineo, B. (éds), *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentation du pouvoir autour de la Res Publica restituta*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 343-9.
- Ferrary, J.-L. (2012). «La législation augustéenne et les dernières lois comitiales». Ferrary, J.-L. (éd.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*. Pavia: CEDANT, 569-92.
- Ferrero Raditsa, L. (1980). «Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery». *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. 2.13. Berlin: De Gruyter, 278-339.
- Fraschetti, A. (1990). *Roma e il principe*. Roma-Bari: Laterza.
- Fraschetti, A. (1994). «Livia, la politica». Fraschetti, A. (a cura di), *Roma al femminile*. Roma-Bari: Laterza, 123-51.
- Gafforini, C. (1994). «Le mogli romane di Antonio: Fulvia e Ottavia». *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 128, 109-34.
- Galinsky, K. (1996). *Augustan Culture: An Interpretive Introduction*. Princeton: Princeton University Press.
- Gardner, J.F. (1986). *Women in Roman Law & Society*. Bloomington: Indiana University Press.
- Garlick, B.; Dixon, S.; Allen, P. (eds) (1992). *Stereotypes of Women in Power. Historical Perspectives and Revisionist Views*. New York: Greenwood Press.
- Geiger, J. (1970). «M. Hortensius M. f. Q. n. Hortalus». *Classical review*, 20, 132-4.
- Gros, P. (2009). «Les limites d'un compromis historique: de la domus vitruvienne à la maison augustéenne du Palatin». Hurllet, F., Mineo, B. (éds), *Le principat d'Auguste: réalités et représentations du pouvoir autour de la 'Res publica restituta' = Actes du colloque de l'Université de Nantes*, (Nantes, 1-2 juin 2007). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 169-85.

- Guilhembet, J.-P. (2016). «La domus, instrument de prestige aristocratique». Baudry, R., Hurllet, F. (éds), *Le Prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat*. Paris: Éditions de Boccard, 179-91.
- Jörs, P. (1894). «Die Ehegesetze des Augustus». Jörs, P.; Schwartz, E.; Reitzenstein, R. (Hrsgg), *Festschrift Theodor Mommsen*. Marbourg: N.G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, 1-65.
- Hales, S. (2000). «At Home with Cicero». *Greece and Rome*, 47, 44-55.
- Hemelrijk, E.A. (2005). «Octavian and the Introduction of Public Statues for Women in Rome». *Athenaeum*, 93, 311-17.
- Hinard, F. [1985] (2003). *Silla*. Paris: Librairie Arthème Fayard (trad. it. Roma: Salerno Editore).
- Hölkeskamp, K.J. (2006). «History and Collective Memory in the Middle Republic». Rosenstein, N.; Morstein-Marx, R. (eds), *A Companion to the Roman Republic*. Oxford: Blackwell Publishing, 478-95.
- Hurllet, F. (2000). «Les sénateurs dans l'entourage d'Auguste et de Tibère. Un complément à plusieurs synthèses récentes sur la cour impériale». *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes*, 74, 123-50.
- Hurllet, F.; Mineo, B. (2009). «Introduction». Hurllet, F., Mineo, B. (éds), *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentation du pouvoir autour de la Res Publica restituta*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 9-22.
- Hurllet, F. (2012). «Concurrence gentilice et arbitrage impérial. Les pratiques politiques de l'aristocratie augustéenne». *Politica antica*, 2, 33-54.
- Hurllet, F. (2015). «L'idéologie dynastique sous les Julio-Claudiens: origines, évolution, modes d'expression et modalités de sa diffusion». Zecchini, G. (a cura di), *L'Augusteum di Narona*. Roma: L'Erma di Bretschneider, 117-43.
- Hurllet, F. (2016). «L'envers du prestige. Les sénateurs désargentés sous les Julio-Claudiens (29 av. J.-C.-68 apr. J.-C.)». Baudry, R., Hurllet, F. (éds), *Le Prestige à Rome à la fin de la République et au début du Principat*. Paris: Éditions de Boccard, 265-79.
- Kunst, C. (2008). *Livia. Macht und Intrigen am Hof des Augustus*. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
- Kunst, C. (2010). «Patronage/Matronage der Augustae». Kolb, A. (Hrsg.), *Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?* Berlin: Akademie Verlag, 145-61.
- Lamberti, F. (2014). «Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal "domum servare" e "lanam facere" al "meretricio more vivere"». *Quaderni Lu-piensi di Storia e Diritto*, 4, 61-84.
- Landrea, C. (2017). «Le sang des patriciens: la fabrique de l'excellence nobiliaire à Rome». Bodiou, L.; Mehl, V. (éds), *L'Antiquité écarlate. Le sang des Anciens*. Rennes: Presses Universitaire de Rennes, 183-94.
- Landrea, C. (2019). «Les vicissitudes du patrimoine mémoriel des gentes maiores à la fin de la République». Schettino, M.T., Zecchini, G. (a cura di), *La memoria postsillana. Il patrimonio memoriale*. Roma: L'Erma di Bretschneider, 51-76.
- Langlands, R. (2018). *Exemplary Ethics in Ancient Rome*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McDonnell, M. (1987). «The Speech of Numidicus at Gellius N.A. 1,6». *American journal of philology*, 108, 81-94.
- McGinn, T.A.J. (2002). «The Augustan Marriage Legislation and Social Practice: Elite Endogamy versus Male "Marrying Down"». Aubert, J.-J.; Sirks, B. (eds),

- Speculum iuris. Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 46-93.
- Marcone, A. (2019). «Augusto e la rinuncia al potere autocratico». *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 113, 407-16.
- Mastrorosa, I.G. (2007). «I prodromi della Lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9». Desideri, P. (a cura di), *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*. Pisa: ETS, 281-304.
- Mentxaka Elexpe, R.M. (2016). «Apunte sobre la legislación matrimonial de Augusto con base en la Lex Municipii Troesmensium». Rodríguez López, R.; Bravo Bosch, M.J. (eds), *Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e imposición legal*. Valencia: Tirant Humanidades, 53-9.
- Mette-Dittmann, A. (1991). *Die Ehegesetze des Augustus. Eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Moreau, P. (2003). «Florent sub Caesare leges. Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste». *Revue d'histoire du droit*, 81, 461-77.
- Moreau, P. (2005). «La domus Augusta et les formations de parenté à Rome». *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 16, 7-23.
- Moreau, P. (2020). «Loi Iulia de maritandis ordinibus». Ferrary, J.-L.; Moreau, P. (éds), *Lepor. Leges Populi Romani*. Paris: IRHT-TELMA.
- Pani, M. (1994). «Logica nobiliare e principato». *Epigrafi e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, vol. 3. Bari: Edipuglia, 383-409.
- Pani, M. [1997] (2009). *La politica in Roma antica*. Roma: Carocci.
- Pani, M., Todisco, E. (2005). *Società e istituzioni di Roma antica*. Roma: Carocci.
- Pina Polo, F. (2018). «Magistrates without Pedigree: The Consules Suffecti of the Triumviral Age». *The Journal of Roman Studies*, 108, 1-16.
- Rohr Vio, F. (2016). «Le nozze di Augusto tra azione politica e strategie propagandistiche». Luciani, S. (éd.), *Entre mots et marbre. Les métamorphoses d'Auguste*. Bordeaux: Ausonius, 53-65.
- Rohr Vio, F. (in corso di stampa a). «Le donne della domus principis e la legislazione a tutela della famiglia: Augusto e la rivitalizzazione della tradizione aristocratica». Le Doze, P. (éd.), *Le costume de Prince. Regards sur une figure politique de la Rome ancienne*. Rome: École française de Rome.
- Rohr Vio, F. (in corso di stampa b). «Domum servavit, lanam fecit. Livia and the Rewriting of the Female Model in the Augustan Age». Droß-Krüpe, K.; Fink, S. (eds), *(Self-)Presentation and Perception of Powerful Women in the Ancient World*. Münster: Zaphon.
- Roller, M.B. (2018). *Models from the Past in Roman Culture. A World of Exempla*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Romano, E. (2012). «Echi e riuso della legge nella letteratura latina». Ferrary, J.-L. (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*. Pavia: Cedant, 177-217.
- Rosenstein, N. (2006). «Aristocratic Values». Rosenstein, N., Morstein-Marx, R. (eds), *A Companion to the Roman Republic*. Oxford: Blackwell Publishing, 365-82.
- Segenni, S. (1995). «Antonia Minore e la domus augusta». *Studi classici e orientali*, 44, 297-331.
- Syme, R. [1986] (1993). *L'aristocrazia augustea*. Oxford: Clarendon Press (trad. it. Milano: Rizzoli).

- Spagnuolo Vigorita, T. (1998). *Casta Domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*. Napoli: Jovene.
- Treggiari, S. (1991). *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*. Oxford: Clarendon Press.
- Troiani, L. (2016). «Augusto e l'elogio di Filone Alessandrino». Negri, G.; Valvo, A. (a cura di), *Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte*. Torino: Giappichelli, 129-37.
- Valentini, A. (2009). «I condizionamenti della politica di età tiberiana nelle *Historiae* di Velleio Patercolo: la memoria di Lucio Munazio Planco». *Aevum*, 83, 115-40.
- Valentini, A. (2016). «Ottavia la prima 'First Lady of Imperial Rome'». Cenerini, F.; Rohr Vio, F. (a cura di), *Matronae in domo et in re publica agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero = Atti del Convegno* (Venezia, 16-17 ottobre 2014). Trieste: 239-55.
- Valentini, A. (2019). *Agrippina Maggiore. Una matrona nella politica della domus Augusta*. Venezia: Edizioni Ca' Foscari.
- Van der Blom, H. (2010). *Cicero's Role Models. The Political Strategy of a Newcomer*. Oxford: Oxford University Press.
- Webb, L. (2017). «Gendering the Roman Imago». *European Network on Gender Studies in Antiquity*, 7, 140-83.
- Wiseman, T.P. (1971). *New Men in the Roman Senate. 139 B.C.-A.D. 14*. Oxford: Oxford University Press.
- York, K.E. (2006). «Feminine Resistance to Moral Legislation in the Early Empire». *Studies in Mediterranean Antiquity and Classics*, 1, 1-14.
- Zanker, P. [1987] (2007). *Augusto e il potere delle immagini*. München: Beck (trad. it., Torino: Bollati Boringhieri).